



Legge regionale n.11, 29 aprile 2015

**“Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di
utilizzo delle acque”**



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO

Regio decreto 523/1904 (testo unico sulle opere idrauliche)

Legge 183/1989 (prima legge nazionale sulla difesa del suolo)

Legge 37/1989 (tutela ambientale delle aree demaniali)


D.L. 180/1998 (decreto Sarno)

D.L. 279/1998 (decreto Soverato)

D.Lgs 152/2006 (codice dell'ambiente)

Direttiva 2007/60/CE (Direttiva alluvioni)

D.Lgs 49/2010 (recepimento Direttiva alluvioni)



DISTRETTO
IDROGRAFICO
ALPI ORIENTALI

AUTORITA' DI
BACINO
DISTRETTUALE




COMPETENZE DELLA REGIONE

Le competenze della Regione in materia di difesa del suolo e di demanio idrico sono stabilite dal D.Lgs 265/2001 (Norme di attuazione dello Statuto regionale):

- realizzazione e gestione delle opere idrauliche di tutte le categorie
- concessioni per l'estrazione di materiale litoide dal demanio idrico
- concessioni di derivazione d'acqua
- polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento idraulico
- gestione del demanio idrico
- difesa delle coste



Reticolo idrografico
Superficiale della regione




- Drenaggio urbano
- Scolo meccanico
- Scolo
- Risorgiva
- Superficiali



NORMATIVA REGIONALE SULLA DIFESA DEL SUOLO

legge regionale 16/2002 : prima applicazione delle competenze trasferite dallo Stato alla Regione con il D.Lgs 265/2001




necessità di una revisione dei contenuti della LR 16/2002 sulla base delle esperienze acquisite nel primo periodo di gestione



legge regionale 11/2015



bacini idrografici individuati
in base alla legge 183/1989
(suddivisione tuttora applicata)



- Drenaggio urbano
- Scolo meccanico
- Scolo
- Risorgiva
- Superficiali
- Regionale (L. 183/89)
- Interregionale (L. 183/89)
- Nazionale (L. 183/89)



FINALITA' GENERALI DELLA LEGGE REGIONALE 11/2015

- ❖ GESTIONE DELLA DIFESA DEL SUOLO ATTRAVERSO UNA SERIE COORDINATA DI AZIONI BASATE SULLA VALUTAZIONE SISTEMICA DEL TERRITORIO REGIONALE MEDIANTE:
 - sistema di strumenti conoscitivi
 - gestione del territorio sotto il profilo della prevenzione
 - pianificazione e programmazione degli interventi di mitigazione del pericolo idraulico e geologico

- ❖ REGOLE PER LA GESTIONE DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO (ACQUA E MATERIALE LITOIDE) E STRUMENTI PER LA FRUIZIONE (CONTRATTI DI FIUME)

- ❖ ALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI IN BASE AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DI LEALE COLLABORAZIONE E DI ADEGUATEZZA (in linea con la recente legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione–Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)






**PRINCIPALI LINEAMENTI DELLA LEGGE 11/2015
(PARTE DIFESA DEL SUOLO)**

- classificazione della rete idrografica e delle opere idrauliche;
- formazione del Sistema Informativo regionale per la difesa del suolo ;
- unificazione della gestione dei principali corsi d'acqua;
- programmazione e coordinamento degli interventi;
- controllo sugli utilizzi del territorio e sull'esercizio delle funzioni amministrative;
- introduzione di un sistema sanzionatorio;
- monitoraggio continuo delle criticità idrauliche e geologiche;
- definizione di un modello organizzativo, ispirato ai principi di decentramento e di collaborazione



DIFESA DEL SUOLO

Classificazione opere idrauliche (regio decreto 523/1904)

-  Prima categoria
-  Seconda categoria
-  Terza categoria



Area non interessata da opere idrauliche classificate

(regio decreto 523/1904)

DIFESA DEL SUOLO

2015



1915



Necessità di individuare la competenza
alla gestione del corso d'acqua




CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA (art. 4 legge regionale 11/2015)

- corsi di classe 1: naturali principali (bacino idrografico $> 100 \text{ km}^2$)
- corsi di classe 2: naturali di pianura (bacino idrografico $> 10 \text{ km}^2$)
- corsi di classe 3: naturali montani e relativi affluenti (bacini zona montana)
- corsi di classe 4: canali e rogge facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione
- corsi di classe 5: naturali e artificiali non appartenenti alle classi 1, 2, 3 e 4



DIFESA DEL SUOLO

Classificazione dei corsi
d'acqua
(articolo 4 LR
11/2015)



Legenda

Classificazione dei corsi d'acqua

- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5

Altri tratti

- Tratto di competenza statale
- Tratto di drenaggio urbano
- Tratto esterno al territorio regionale
- Territorio montano (idrocoregione)
- Laghi
- Confine di Regione



CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE E IDRAULICO-FORESTALI (art. 5 LR 11/2015)

- opere idrauliche di rilevanza **regionale**
- opere idrauliche di rilevanza **subregionale**
- opere idrauliche di rilevanza **consortile**
- opere idrauliche di rilevanza **comunale**
- opere idrauliche di rilevanza **locale** o **di interesse privato**



STRUMENTI DI CONOSCENZA E DI RILEVAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

(art. 6 LR 11/2015)

Sistema Informativo regionale per la difesa del suolo :

- Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi
- Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali
- Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa
- Catasto regionale dei dissesti idraulico-forestali
- Catasto regionale degli sbarramenti



FUNZIONI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO (art. 7 LR 11/2015)

FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE (pianificazione sicurezza del territorio, finanziamento, indirizzo, coordinamento e vigilanza enti, adozione PAI bacini regionali, collaborazione con Autorità di distretto per redazione PAI bacini nazionali);


FUNZIONI STRATEGICHE (sistema informativo, gestione reti monitoraggio, programmazione interventi, studi e ricerche, contratti di fiume);

FUNZIONI OPERATIVE (realizzazione interventi su corsi d'acqua 1 e 3, servizi di polizia idraulica, servizio di piena su corsi d'acqua di classe 1 e 3, lavori d'urgenza e di pronto intervento su corsi d'acqua 1 e 3, sistemazioni idraulico-forestali, interventi di difesa e di conservazione delle coste, sistemazione di dissesti franosi di rilevanza regionale);

FUNZIONI AMMINISTRATIVE (autorizzazioni idrauliche, autorizzazione alla realizzazione degli sbarramenti di competenza regionale e relativi controlli, autorizzazione alla realizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili, affidamento in concessione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua di classe 1 e 3 che comportano l'estrazione di materiale litoide, imposizione di limitazioni e divieti nelle pertinenze dei corsi d'acqua)



competenze della
Regione



Legenda

Classificazione dei corsi d'acqua

- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5

Altri tratti

- Tratto di competenza statale
- Tratto di drenaggio urbano
- Tratto esterno al territorio regionale
- Territorio montano (idrocoregione)
- Laghi
- Confine di Regione



FUNZIONI DEI COMUNI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO (art. 15 LR 11/2015)

SUI CORSI D'ACQUA DI CLASSE 5:

- interventi di manutenzione del corso d'acqua e di opere idrauliche di rilevanza comunale
- l'esecuzione dei lavori d'urgenza e dei servizi di polizia idraulica
- l'affidamento in concessione degli interventi di estrazione di materiale litoide e la riscossione dei relativi canoni demaniali

SUI CORSI D'ACQUA DI TUTTE LE CLASSI:

- Interventi di manutenzione relativi alle opere idrauliche e la realizzazione di nuove opere idrauliche di rilevanza comunale
- gli adempimenti concernenti il prelievo manuale di materiale litoide

DISSESTI FRANOSI

- realizzano gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza comunale



COMPETENZE DEI COMUNI


Legenda

Classificazione dei corsi d'acqua

- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5

Altri tratti

- Tratto di competenza statale
- Tratto di drenaggio urbano
- Tratto esterno al territorio regionale
- Territorio montano (idroecoregione)
- Laghi
- Confine di Regione





FUNZIONI DEI COMUNI (art. 15 LR 11/2015)

PIANIFICAZIONE:

- recepiscono la cartografia dei corsi d'acqua negli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale e nei piani comunali di emergenza di protezione civile
- assicurano la tutela dei corsi d'acqua su alveo non demaniale, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale o attraverso il regolamento di polizia rurale;
- prevedono, negli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo
- concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali e del Catasto regionale dei dissesti franosi



FUNZIONI DEI COMUNI (art. 15 LR 11/2015)

ALTRE FUNZIONI:

- opere di difesa dei centri abitati costieri
- misure per la sicurezza delle persone e del transito in prossimità dei corsi d'acqua di tutte le classi, limitatamente alla viabilità e agli spazi pubblici di competenza comunale
- determinazione e irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle funzioni attribuite
- i comuni rivieraschi i cui territori insistono sul medesimo bacino idrografico possono avviare un processo di consultazione, volto all'istituzione di Contratti di fiume, finalizzati alla definizione e alla programmazione di azioni orientate alla riqualificazione ambientale e alla rigenerazione socio-economica del sistema fluviale, coordinate e integrate con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale



FUNZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA (art. 16 LR 11/2015)

SUI CORSI D'ACQUA DI CLASSE 2 E 4:

- eseguono gli interventi di manutenzione, di regimazione idraulica, di rinaturazione degli ambiti fluviali e di regolazione idraulica
- eseguono gli interventi di manutenzione di opere idrauliche di rilevanza subregionale
- eseguono gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione
- realizzano nuove opere idrauliche di rilevanza subregionale
- eseguono i lavori d'urgenza
- concorrono al servizio di piena nei tratti dei corsi d'acqua indicati dalla Regione e possono istituire il servizio di piena negli altri tratti
- provvedono all'affidamento degli interventi di manutenzione che comportano l'estrazione di materiale litoide, nonché alla riscossione della quota dei relativi canoni demaniali



DIFESA DEL SUOLO

COMPETENZE DEI
CONSORZI DI BONIFICA



Legenda

Classificazione dei corsi d'acqua

- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5

Altri tratti

- Tratto di competenza statale
- Tratto di drenaggio urbano
- Tratto esterno al territorio regionale
- Territorio montano (idroecoregione)
- Laghi
- Confine di Regione



FUNZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA

(art. 16 LR 11/2015)

ALTRE FUNZIONI:

- attuano gli interventi relativi agli argini costieri
- individuano i corsi d'acqua di classe 4 mediante la cartografia
- concorrono alla classificazione delle opere idrauliche
- concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche



DIFESA DEL
SUOLO




DISCIPLINA GENERALE DELLA TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
(ARTICOLI 17 E 18 LR 11/2015)



La gestione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da guadi e da ponti, sono a carico dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono.



DISCIPLINA GENERALE DELLA TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
(ARTICOLI 17 E 18 LR 11/2015)



La realizzazione di insediamenti nelle aree classificate pericolose e nei bacini a scolo meccanico o alternato, comporta l'assunzione da parte del soggetto proponente, attuatore o utilizzatore, degli oneri connessi alla costruzione e alla gestione degli impianti di sollevamento e delle opere di difesa idraulica, fermi restando i vincoli e le prescrizioni previsti dai (PAI)



DISCIPLINA GENERALE DELLA TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO

(ARTICOLI 17 E 18 LR 11/2015)





DISCIPLINA GENERALE DELLA TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
(ARTICOLI 17 E 18 LR 11/2015)

SONO VIETATI :

- a) la copertura dei corsi d'acqua di ogni classe, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità
- b) la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e di discariche nella fascia di centocinquanta metri dal piede dell'argine esterno o dal ciglio della sponda
- c) la costruzione di edifici all'esterno del centro abitato nella fascia di dieci metri misurata dal ciglio della sponda
- d) l'utilizzo agricolo del suolo nella fascia compresa entro i quattro metri dal ciglio superiore della sponda
- e) la costruzione di opere di qualunque tipologia all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua ad eccezione di lavori funzionali al mantenimento in efficienza dei manufatti e di opere funzionali alla bonifica o alle reti irrigue

DIFESA DEL SUOLO



DISCIPLINA GENERALE DELLA TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
SBARRAMENTI FLUVIALI (ARTICOLO 19 LR 11/2015)

- la Regione disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti (argini, dighe e traverse e invasi) e dei manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che:
 - non superino i **quindici** metri di altezza
 - determinino un volume di invaso non superiore a **un milione** di metri cubi
- i proprietari e i gestori (qualora non proprietari) degli sbarramenti esistenti:
 - inviano la scheda recante i dati tecnici e amministrativi dell'opera di sbarramento, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale degli sbarramenti
 - presentano, la domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle opere di sbarramento, sulla quale la Regione si pronuncia entro 90 giorni



INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI MEDIANTE ESTRAZIONE
E ASPORTO DI MATERIALE LITOIDE (ARTICOLO 21 E SEGUENTI LR 11/2015)

- Indirizzi della Giunta regionale per l'individuazione dei corsi d'acqua (o tratti) nei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di manutenzione degli alvei tramite estrazione e asporto di materiale litoide
- Affidamento in concessione degli interventi, previa procedura ad evidenza pubblica:
 - per bacini idrografici o aste fluviali continue (massimo 10 anni) art. 23
 - per singoli tratti fluviali (per la durata dei lavori prevista dal progetto) art. 24
 - per interventi indicati dai soggetti interessati art. 25
- Interventi urgenti art. 27
- Interventi di estrazione ed asporto nell'ambito di lavori pubblici art. 28
- Prelievo di materiale litoide per uso personale (20 m³ annui per nucleo familiare) art. 29
- Possibilità di compensazione del canone demaniale art. 30
- Procedura semplificata per interventi fino a 15.000 m³ art. 21



TAGLIO DI VEGETAZIONE E RACCOLTA LEGNAME FLUITATO (ARTICOLO 33 LR 11/2015)

Procedure semplificate per lo sfalcio e l'asporto di erba nonché per il taglio e l'asporto di arbusti e di alberi, dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali :

- fino a 5 tonn. annue gratuito comunicazione alla stazione forestale
- da 5 a 50 tonn. oneroso comunicazione alla stazione forestale
- oltre 50 tonn. oneroso autorizzazione su progetto

E' consentita la raccolta gratuita, senza autorizzazione, di legname fluitato dalle acque

Gli enti competenti per classe di corso d'acqua rilasciano a titolo gratuito, l'autorizzazione allo sfalcio e all'asporto di erba, arbusti e alberi dagli argini demaniali



INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI (ART. 34)

I dissesti franosi sul territorio regionale sono segnalati, anche attraverso il Sistema integrato di Protezione Civile, e sono inclusi nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa

Programma regionale degli interventi dei dissesti franosi :

- a) opere di ripristino delle aree interessate dai fenomeni franosi, di stabilizzazione dei versanti e di prevenzione;
- b) interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati alla riparazione, al recupero e al mantenimento della funzionalità delle opere senza variane le caratteristiche tipologiche e strutturali
- c) interventi di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati al completo recupero della funzionalità delle opere anche modificandone le caratteristiche tipologiche e strutturali



INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI (ART. 34)

Competenza degli interventi:

- a) interventi di rilevanza regionale: consistenti in opere la cui realizzazione, per estensione territoriale o per complessità di progettazione ed esecuzione, richiede competenze specialistiche
- b) interventi di rilevanza comunale: consistenti in opere di tipologia consolidata che, per la limitata estensione territoriale interessata, svolgano una funzione di rilevanza locale



UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE



PRINCIPALI LINEAMENTI DEL DISEGNO DI LEGGE

- istituzione del **Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua** (art. 35)
- introduzione della **disciplina**:
 - ❖ del **deflusso minimo vitale (DMV)** (art. 36)
 - ❖ dell'utilizzazione di **acque sotterranee ad uso domestico** (art. 37)
 - ❖ dell'utilizzo di acque da parte della **Regione** (art. 38)
 - ❖ della derivazione di **acque funzionali a rogge** (art. 39)
 - ❖ dell'**attingimento** di acque superficiali (art. 40)
 - ❖ del **prelievo di acque** negli interventi di **bonifica** dei siti contaminati (art. 41)
 - ❖ delle concessioni di **derivazione d'acqua** (articoli da 42 a 54)
- introduzione di un **sistema sanzionatorio** (articoli 56 e 57)



Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua (art. 35)

- è istituito in attuazione dell'articolo 95, comma 5 del decreto legislativo 152/2006
- è un sistema informativo dinamico che:
 - rileva e censisce le utilizzazioni in atto per tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale,
 - fornisce un'evidenza geograficamente referenziata delle utilizzazioni in atto
 - raccoglie e ordina le informazioni relative alle utilizzazioni in atto
 - rende disponibili almeno le seguenti tipologie di dati inerenti alle utilizzazioni in atto:
 - a) il codice identificativo, quale codifica univoca attribuita al singolo sistema derivatorio;
 - b) la portata media e massima concessa, di ogni punto di prelievo;
 - c) l'uso dell'acqua derivata
- è strumento di supporto per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque
- è strumento di riferimento per l'eventuale revisione delle utilizzazioni delle acque
- è reso accessibile ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione



Deflusso minimo vitale – DMV (art. 36)

- è necessario** alla vita negli alvei sotesi, al mantenimento della capacità di autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli equilibri degli ecosistemi interessati, nonché al mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico
- è determinato** per i corsi d'acqua o per i tratti di corsi d'acqua, dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque
- i provvedimenti di nuova concessione di derivazione d'acqua, di variante sostanziali o di rinnovo di una concessione esistente prevedono un **piano di monitoraggio almeno triennale**, redatto in base alle linee guida regionali, finalizzato alla verifica dell'efficacia del DMV ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità
- i concessionari di derivazione d'acqua possono presentare, motivata domanda per la **determinazione sperimentale del valore del DMV** il quale, previa autorizzazione e verifica dell'efficacia tramite monitoraggio, sostituisce il valore del DMV determinato in base al Piano regionale di tutela delle acque
- sono fatti salvi**, fino alla loro scadenza, i **programmi sperimentali** previsti dagli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, **in corso** alla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque



FUNZIONI DELLA REGIONE (art. 9)

- la predisposizione e l'aggiornamento del **Piano regionale di tutela delle acque** (art. 10)
- l'istituzione e la gestione del **Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua** (art. 35)
- la definizione delle **linee guida** per il rilascio delle **concessioni di derivazione d'acqua** (art. 14)
- la **concessione di grandi e di piccole derivazioni di acque** sotterranee e superficiali (articoli da 42 a 54)
- la **polizia delle acque** relativamente alle grandi e alle piccole derivazioni d'acqua (art. 9)
- il rilascio delle **autorizzazioni di attingimento di acque superficiali** a mezzo di dispositivi mobili o semifissi relativamente ai corsi d'acqua di **classe 1 e 3** (art. 40)
- la determinazione e la riscossione dei **canoni demaniali** sulle utilizzazioni d'acqua (art. 50)



FUNZIONI DEI COMUNI (art. 15)

- curano gli adempimenti concernenti il censimento delle utilizzazioni di acque sotterranee ad uso domestico in atto sul territorio di competenza (art. 37)
- rilasciano le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi sui corsi d'acqua di classe 5 (art. 40)
- rilasciano le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi sui corsi d'acqua di tutte le classi (art. 40)
- concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua (art. 35)





FUNZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA (art. 16)

- rilasciano le autorizzazioni di **atingimento di acque superficiali** a mezzo di dispositivi **mobili o semifissi** sui corsi d'acqua di classe **2 e 4** (art. 40)
- concorrono all'**implementazione** del **Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua** (art. 35)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE